

## Nota in merito alle nuove misure imposte con il DPCM 3 Dicembre 2020

04 Dicembre 2020 – versione 1.0

In vista delle imminenti vacanze natalizie e considerata l'attuale situazione epidemiologica, si è reso necessario attuare misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

**Le nuove misure annullano e sostituiscono quelle del precedente DPCM del 3 Novembre 2020.**

**L'impostazione del provvedimento è la medesima del precedente Decreto:  
pertanto resta la suddivisione dell'Italia in tre aree a seconda del livello di rischio.**

Di seguito, riportiamo le misure, i divieti e la validità.

### **Validità**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure saranno **in vigore dal 4 Dicembre fino al 15 gennaio 2021.**

### **Le nuove indicazioni**

#### **❖ Articolo 1**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

#### **- Limitazione spostamenti**

**Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

#### **- Limitazione spostamenti come da DL n. 158 del 2 Dicembre 2020**

**Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;**

**Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

**È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.**

#### **- Attività commerciali**

**È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

**Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

**Fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.**

- **Attività scolastiche**

L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi **in presenza**, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, la quale verrà svolta al 100 per cento tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. **Per le stesse a partire dal 7 gennaio 2021**, l'attività didattica riprenderà in presenza per il 75 per cento della popolazione studentesca.

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, **predispongono**, in base all'andamento del quadro epidemiologico, **piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria: le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.**

**Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio** ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.

- **Corsi in materia salute e sicurezza**

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.**

- **Sospensione Concorsi pubblici e privati**

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

- **Attività di ristorazione**

**Le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.**

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

**Dopo le ore 18,00** è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

- **Attività di ristorazione negli alberghi**

**Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti**, che siano ivi alloggiati.

**Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021**, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

- **Trasporto pubblico**

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è **consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento**.

- **Impianti sciistici**

**Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. **A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.**

- **Sospensione mostre, luoghi di cultura e musei**

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Sospensione attività dei parchi tematici e di divertimento**

È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

- **Sospensione attività sportive**

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e

circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

**Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;** sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

- **Attività delle strutture ricettive**

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

❖ **Articolo 2**

**Aree del territorio nazionale con scenario di ELEVATA GRAVITÀ e da un livello di RISCHIO ALTO**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **“SCENARIO DI TIPO 3”** e con un livello di rischio “alto”.

Il Ministro della salute, **con frequenza almeno settimanale**, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, verifica il permanere dei presupposti relativi allo scenario di rischio, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

- **Limitazione spostamenti**

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dello Scenario 3**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.**

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori **dello Scenario 3** è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

**È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

- **Ristorazione**

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**.

❖ **Articolo 3**

**Aree del territorio nazionale con scenario di MASSIMA GRAVITÀ e da un livello di RISCHIO ALTO**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **“SCENARIO DI TIPO 4”** e con un livello di rischio “alto”.

Il Ministro della salute, **con frequenza almeno settimanale**, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, verifica il permanere dei presupposti relativi allo scenario di rischio, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze definite dal Ministero Salute- Regione sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

- **Limitazione spostamenti**

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dello Scenario 4, nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita**.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori dello **Scenario 4** è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

- **Attività didattica**

La didattica a distanza è prevista al 100% oltre che per le scuole secondarie di secondo grado anche per il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di 1° grado (scuole medie).

- **Attività commerciali al dettaglio**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' Allegato23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi, di cui all'articolo 1, comma 10, lettera ff).

**Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.** Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

- **Ristorazione**

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

- **Attività all'aperto**

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

- **Servizi alla persona**

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell' Allegato24.

- **Smart-working**

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; **il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità agile da parte dei Datori di Lavoro privati, così come descritto nell'Art.5 comma 6 del DPCM 3 Novembre 2020.**

❖ **Articolo 4**

**Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, devono rispettare i contenuti:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 **negli ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 **nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020.

## ❖ **Articolo 6**

### **Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero**

**Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:**

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), [...];
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), [...];
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Infine, **gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati** con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## ❖ **Articolo 7**

### **Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

**Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione** con specifiche circa i dati della persona e dei suoi spostamenti nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia, tale da consentire le verifiche.

Nei casi espressamente previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco **un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.**

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

#### ❖ **Articolo 8**

### **Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

**Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.**

#### ❖ **Articolo 14**

**Entro e non oltre il 6 dicembre sono vigenti le Ordinanze del Ministero della Salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020.**

Al momento in:

- **zona arancione** sono presenti le regioni: *Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;*
- **zona rossa** le regioni: *Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.*
- **zona gialla** le regioni: *Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto.*

**Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), ovvero “Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo” si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020.**

#### **Testo provvedimento**

- Per consultare le misure clicca al seguente link, [DPCM 3 Dicembre 2020](#) .
- Per consultare gli allegati, clicca qui [DPCM 20201203 ALLEGATI](#).

Il team Tharsos